REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

FAQ - "Avviso pubblico per l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e del DM n. 72/2021, per l'attuazione di progetti di recupero e reinserimento sociale di detenuti e persone sottoposte a misure di comunità, per la cura, l'assistenza sanitaria e psichiatrica, per il recupero dei tossicodipendenti e per l'integrazione degli stranieri della Regione Lazio – Annualità 2026" approvato con Determinazione n. G13139 del 28 settembre 2026

(Aggiornato al 04/11/2026)

FAQ 1 – *È necessario presentare una proposta progettuale che copra tutte e tre le strutture penitenziarie indicate nell'Avviso e l'intero budget complessivo, oppure è possibile candidarsi per una o più strutture selezionate richiamando solo la quota di budget pertinente?*

Risposta

L'art. 2 dell'Avviso prevede la selezione di un massimo di tre proposte progettuali, preferibilmente tenendo conto della prossimità territoriale agli istituti penitenziari interessati.

È pertanto consentito agli Enti del Terzo Settore (ETS), in forma singola o associata, presentare una proposta progettuale riferita a uno, a due oppure a tutti e tre gli istituti penitenziari individuati nell'Avviso, senza l'obbligo di prevedere interventi presso tutte le strutture e di utilizzare l'intera dotazione finanziaria disponibile.

Il piano economico-finanziario della proposta dovrà pertanto essere commisurato agli interventi previsti, nel rispetto delle risorse massime disponibili per ciascun istituto interessato dalla candidatura, così come previsto dall'art. 6.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 dell'Avviso, con particolare riferimento al divieto di partecipazione contemporanea a più candidature da parte del medesimo ETS in forma singola e associata, ovvero quale componente di più raggruppamenti.

FAQ 2 – *In relazione alla prima FAQ, le case di accoglienza (appartamenti per l'accoglienza abitativa) devono essere necessariamente in numero pari a 3, oppure possono essere in numero inferiore se la candidatura riguarda una sola struttura penitenziaria o un budget parziale?*

Risposta

Il numero degli appartamenti e dei beneficiari previsti nella singola proposta progettuale dovrà essere commisurato all'ambito di intervento prescelto e alle corrispondenti risorse finanziarie disponibili per istituto penitenziario, nel rispetto delle previsioni degli articoli 2 e 6 dell'Avviso.

Il numero minimo di 3 appartamenti e l'obiettivo di accoglienza di 18 beneficiari, previsti all'art. 2 dell'Avviso, devono intendersi riferiti all'intervento nel suo complesso e non quale requisito da soddisfare necessariamente nell'ambito di ciascuna singola candidatura.

A titolo esemplificativo, una proposta riferita a un solo istituto potrà prevedere n. 1 appartamento per n. 6 beneficiari; una proposta riferita a due istituti potrà prevedere n. 2 appartamenti per complessivi n. 12 beneficiari; una proposta riferita a tutti e tre gli istituti potrà prevedere almeno n. 3 appartamenti per complessivi n. 18 beneficiari.

FAQ 3 - *Si chiede di chiarire se siano confermati gli importi di € 250.622,78 per Regina Coeli, € 350.622,77 per Rebibbia ed € 150.622,78 per Velletri, considerato che il medesimo articolo prevede una suddivisione delle risorse in parti uguali.*

Risposta

Si confermano gli importi espressamente indicati all'art. 6 dell'Avviso, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di euro 751.868,33, così ripartita:

- Casa Circondariale Regina Coeli: euro 250.622,78;
- Istituti Penitenziari di Rebibbia: euro 350.622,77;
- Casa Circondariale di Velletri: euro 150.622,78.

Ai fini della presentazione delle proposte progettuali, gli importi analiticamente indicati nell'art. 6 costituiscono i massimali disponibili per gli interventi riferiti a ciascun istituto penitenziario.

La previsione generale relativa alla suddivisione delle risorse va quindi letta alla luce della successiva ripartizione analitica riportata nello stesso articolo, che specifica gli importi riferiti ai singoli istituti.

FAQ 4 - *Si chiede di chiarire se ciascuna candidatura debba riferirsi a un solo istituto penitenziario o possa comprendere più istituti e se le dotazioni finanziarie indicate rappresentino i massimali per ciascun ambito di intervento.*

Si chiede inoltre come venga applicato il limite massimo di tre progetti, considerata la distinzione operata dall'art. 11 tra progetto ammesso e progetti idonei.

Risposta

Con riferimento alla prima parte del quesito si rinvia a quanto indicato nella risposta alla FAQ 1 del 21/10/2026 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione al seguente link https://www.regione.lazio.it/documenti/90903.

Con riferimento all'applicazione del limite massimo di tre progetti, si chiarisce che gli artt. 2 e 11 prevedono la selezione fino a un massimo di tre proposte progettuali, valutate secondo i criteri dell'art. 12 e con un punteggio non inferiore a 60/100.

La distinzione operata dall'art. 11 tra progetto ammesso e progetti idonei riguarda l'ordine delle proposte in graduatoria. L'individuazione dei soggetti da ammettere alla co-progettazione avverrà sulla base degli esiti della valutazione, nel limite massimo di tre proposte previsto dagli artt. 2 e 11; il solo conseguimento dell'idoneità non comporta automaticamente l'ammissione.

FAQ 5 - *Si chiede di specificare se l'obiettivo complessivo di 18 beneficiari debba essere ripartito in sei persone per ciascun istituto o secondo una diversa distribuzione, da definire in co-progettazione.*

Risposta

L'indicazione prevista all'art. 6 relativa all'accoglienza di n. 6 persone per ciascun alloggio è riferita al singolo alloggio. La distribuzione dei beneficiari sarà definita in relazione alle proposte selezionate, alla disponibilità degli alloggi e alle risorse riferite agli istituti interessati, nella fase di co-progettazione, fermo restando l'obiettivo complessivo di n. 18 beneficiari di cui all'art. 2.

FAQ 6 – *Si chiede se l'indicazione di almeno tre appartamenti debba intendersi come una unità per ciascun istituto oppure se siano previste più unità per specifici istituti.*

Con particolare riferimento a Rebibbia, si chiede di chiarire se l'unità dedicata a donne detenute e persone LGBTQIA+ debba aggiungersi alle altre unità abitative oppure rientrare nel numero minimo complessivo.

Si chiede di chiarire se gli appartamenti devono essere localizzati tutti su Roma/Velletri oppure si può scegliere un comune fuori Roma.

Risposta

L'art. 2 dell'Avviso stabilisce, quale obiettivo complessivo, l'accoglienza di n. 18 beneficiari in almeno n. 3 appartamenti, senza prevedere una necessaria corrispondenza di un alloggio per ciascun istituto penitenziario.

Il numero e la distribuzione degli alloggi dovranno essere coerenti con gli interventi proposti, con il numero dei beneficiari e con le risorse finanziarie disponibili.

Per gli Istituti Penitenziari di Rebibbia, l'art. 6 indica l'esigenza di destinare un'unità abitativa alle donne detenute e ai soggetti della comunità LGBTQIA+. La disposizione non richiede che tale alloggio sia aggiuntivo rispetto al numero minimo complessivo previsto dall'art. 2; la relativa collocazione nell'organizzazione degli interventi sarà definita in sede di co-progettazione.

Quanto alla localizzazione, l'art. 2 ne rimette la definizione alla fase di co-progettazione e non prescrive che gli alloggi siano ubicati esclusivamente nei Comuni di Roma o Velletri. Potranno pertanto essere individuate soluzioni in altri Comuni della Regione Lazio, purché coerenti con le finalità degli interventi e con i percorsi individuali di accoglienza e inclusione.

FAQ 7 – *Si chiede di chiarire se la quota orientativa del 60–70% per l'intervento extramurario debba essere applicata al complesso degli appartamenti previsti per ciascun progetto o singolarmente a ogni unità abitativa.*

Risposta

L'art. 6 dell'Avviso prevede, per gli interventi extramurari di accoglienza abitativa e inclusione sociale, una quota indicativa di spesa compresa tra il 60% e il 70% del budget totale.

La percentuale è riferita al complesso delle attività extramurarie comprese nel budget della proposta progettuale, e non separatamente a ciascuna unità abitativa.

Il medesimo articolo precisa che le percentuali indicate hanno carattere orientativo e potranno essere rimodulate in funzione delle esigenze sopravvenute, previo accordo tra i partner.

FAQ 8 – *Considerato il residuo massimo di pena di 18 mesi e la durata progettuale di 20 mesi, si chiede se il medesimo beneficiario possa permanere nell'appartamento dopo il termine della pena e secondo quali condizioni. Si chiede inoltre se sia previsto un eventuale avvicendamento di beneficiari nel corso del progetto.*

Risposta

Gli artt. 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, la durata complessiva delle attività progettuali e la durata prevista dell'accoglienza abitativa.

Le modalità organizzative dell'accoglienza e l'eventuale avvicendamento di beneficiari saranno definite in sede di co-progettazione, nel rispetto dei requisiti di accesso e permanenza previsti dall'art. 4 e degli obiettivi complessivi dell'intervento.

FAQ 9 – Si *chiede di chiarire quali modalità operative debbano essere adottate dall'ETS nel caso in cui un beneficiario perda i requisiti di permanenza, con particolare riferimento alle responsabilità decisionali, alla continuità assistenziale e all'eventuale sostituzione.*

Risposta

L'art. 4 dell'Avviso stabilisce che i requisiti giuridici e clinico-sanitari previsti per l'accesso all'intervento devono permanere per tutta la durata del progetto e individua le condizioni che comportano l'esclusione del beneficiario.

Le modalità di gestione delle variazioni dei requisiti e della continuità assistenziale saranno definite in sede di co-progettazione, in raccordo con le Direzioni degli istituti e con i servizi sanitari competenti, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

FAQ 10 – *Si chiede se siano previsti requisiti specifici relativi alla tipologia degli immobili, alle autorizzazioni, all'accessibilità e alla presenza continuativa o programmata degli operatori, ulteriori rispetto a quelli desumibili dal testo dell'Avviso.*

Risposta

L'art. 6 dell'Avviso prevede, per ciascun alloggio, l'accoglienza di n. 6 beneficiari per una durata di n. 20 mesi e indica, a titolo esemplificativo, le figure professionali da impiegare negli interventi extramurari, compreso l'eventuale personale con funzioni di assistenza e controllo nelle abitazioni.

Le caratteristiche degli alloggi e l'organizzazione dell'assistenza saranno definite in sede di co-progettazione, tenendo conto delle esigenze dei beneficiari e della normativa applicabile.

FAQ 11 – *Si chiede di chiarire il metodo di computo delle esperienze pregresse del capofila e dei partner, anche in caso di periodi sovrapposti, e il criterio di conteggio delle sedi operative presenti in ambiti o distretti sociosanitari differenti.*

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza pregressa, di cui all'art. 12 dell'Avviso, sono considerate cumulativamente le esperienze maturate dal soggetto capofila e dagli eventuali partner, per ciascuna tipologia di intervento prevista dalla tabella dei criteri di valutazione.

Sono pertanto computabili tutte le esperienze documentate, sia se riferite a periodi temporali differenti sia se svolte contemporaneamente da ETS diversi appartenenti al medesimo partenariato. Le relative durate concorrono alla determinazione dei trienni di esperienza valutabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto per ciascuna tipologia.

Con riferimento al criterio dell'ampiezza territoriale e del bacino di utenza, sono considerate le sedi operative del capofila e degli eventuali partner presenti in ambiti o distretti sociosanitari differenti. Più sedi operative ricadenti nel medesimo ambito o distretto sono conteggiate una sola volta, ai fini dell'applicazione delle fasce di punteggio previste dall'art. 12.

FAQ 12 – *Si chiede di specificare il denominatore da utilizzare per il calcolo della percentuale di compartecipazione e la modalità corretta per inserire nell'Allegato C la valorizzazione degli apporti non finanziari [AA1.1], quali sedi, beni e volontariato.*

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio «Apporto di risorse» di cui all'art. 12 dell'Avviso, la percentuale di compartecipazione è calcolata rispetto al costo complessivo del progetto, indicato nell'Allegato C alla voce «Totale Progetto».

Le risorse finanziarie a carico degli ETS devono essere riportate nell'apposita voce dell'Allegato C. Gli apporti non finanziari, quali sedi, spazi, beni e attività di volontariato, devono essere descritti nell'Allegato B, sezione 9 «Apporto di risorse», specificandone la funzionalità rispetto alle attività progettuali e indicando la relativa percentuale.

Per la determinazione della compartecipazione complessiva, anche gli apporti non finanziari concorrono alla valutazione attraverso la relativa valorizzazione economica, secondo quanto previsto dall'art. 17 dell'Avviso, evitando duplicazioni nel computo delle risorse. La percentuale così determinata sarà valutata secondo le fasce di punteggio previste dall'art. 12.

D. Documentazione e finanziamento

FAQ 13 – *Si chiede di chiarire la percentuale di anticipo applicabile, considerato che gli artt. 15 e 16 ne rinviano la definizione alla co-progettazione, mentre l'Allegato H richiama un'anticipazione del 70%.*

Risposta

Gli artt. 15 e 16 dell'Avviso prevedono che la percentuale di anticipazione del contributo sia definita in sede di co-progettazione e che l'erogazione dell'acconto sia subordinata alla sottoscrizione della Convenzione e alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

Il richiamo alla misura del 70% contenuto nello schema di garanzia fideiussoria di cui all'Allegato H deve essere inteso come percentuale massima di acconto riconoscibile.

L'indicazione della percentuale applicabile sarà quindi definita nella Convenzione e la garanzia fideiussoria sarà predisposta in misura corrispondente all'acconto effettivamente previsto.

FAQ 14 – *Si chiede di chiarire il rapporto tra la decorrenza delle spese dalla sottoscrizione della Convenzione, prevista dall'art. 14, e il riferimento alla comunicazione di avvio di cui all'art. 17.*

Risposta

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, la sottoscrizione della Convenzione costituisce il riferimento iniziale espressamente individuato dall'art. 14. Il richiamo alla comunicazione di avvio contenuto nell'art. 17 va letto in coordinamento con tale previsione, con riferimento alle spese sostenute durante l'effettiva attuazione del progetto e fino alla sua conclusione.

FAQ 15 – *Si chiede di chiarire la modalità di adattamento dello schema nei casi di ETS singolo o di più progetti selezionati, nonché i criteri per la determinazione delle eventuali penali previste dall'art. 12 dello schema, il cui importo non è attualmente indicato.*

Si chiede inoltre di coordinare le modalità di costituzione dell'ATS riportate nello schema con la possibilità di costituzione tramite documento elettronico firmato digitalmente prevista dall'art. 7 dell'Avviso.

Risposta

L'Allegato D costituisce lo schema di Convenzione che sarà adeguato, a seguito della co-progettazione, alla forma di partecipazione del soggetto selezionato, ETS singolo o ATS, e ai contenuti del progetto definitivo, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 dell'Avviso.

In caso di selezione di più proposte progettuali, lo schema sarà adattato ai rispettivi progetti definitivi, ai soggetti attuatori e alle risorse finanziarie assegnate, fermo restando il divieto di partecipazione multipla previsto dall'art. 7 dell'Avviso.

Con riferimento alle penali previste dall'art. 12 dello schema di Convenzione, i relativi importi e criteri di applicazione saranno definiti nella Convenzione definitiva, prima della sottoscrizione.

Per la costituzione dell'ATS trovano applicazione le modalità previste dall'art. 7 dell'Avviso, che ammette anche il documento elettronico immodificabile sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti interessati, con evidenza della data di apposizione delle firme. Lo schema di Convenzione sarà conseguentemente adeguato a tale previsione.